



Avv. Fabio Gaudio

NOTAIO

Rep.n.1879

Racc.n.1228

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 19:00 (diciannove e minuti zero)

- 13 maggio 2022 -

In Paola nel mio studio sito alla Via Nazionale n.90.

Avanti a me Avv. Fabio Gaudio Notaio in Paola, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari,

SONO PRESENTI

FRUCI Francesco, nato a Borgia (CZ) il 15 giugno 1952, residente in Candi-doni (RC) alla Via La Villa n.3, codice fiscale FRC FNC 52H15 B002L;

CHINDAMO Anna Maria, nata a Laureana di Borrello (RC) il giorno 11 febbraio 1964, ivi residente alla Via Prazza snc, codice fiscale CHN NMR 64B51 E479PC;

ROSANO Michele, nato a Taurianova (RC) il 3 maggio 1971, residente in Laureana di Borrello (RC) alla Via Trav. Regina Margherita n.17, codice fiscale RSN MHL 71E03 L063P;

GARCEA Rocco, nato a Laureana di Borrello (RC) il 9 febbraio 1968, ivi residente in Contrada Gatto n.5, codice fiscale CRC C68 B09E 479Q;

LABBOZZETTA Raffaele, nato a Laureana di Borrello (RC) il 9 marzo 1963, ivi residente in Via Arimondi n.33, codice fiscale LBB RFL 63C09 E479B;

LAMANNA Maria Rosa, nata a Gioia Tauro (RC) il 5 maggio 1984, residente in Laureana di Borrello (RC) alla Via Tevere n.4, codice fiscale LMN MRS 84E45 E041C.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

il signor FRUCI Francesco agendo come afferma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'**Associazione culturale-musicale Maestro Paolo Ragone**, con sede in Laureana di Borrello (RC) alla Via Arimondi snc, codice fiscale 91014150808 e Partita IVA 03175680804, associazione non riconosciuta, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ore è stata indetta in prima convocazione, l'assemblea straordinaria di detta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs n.117/2017 - Associazione di promozione sociale

ed invita, pertanto, me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima, al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.6 comma terzo dello statuto sociale il Presidente del Consiglio Direttivo FRUCI Francesco, il quale,

DICHIARA

a) - che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata, ai sensi del vigente statuto sociale, a mezzo avviso del 6 maggio 2022;

b) - che risulta validamente costituita la presente l'assemblea, ai sensi dell'articolo 6 comma ottavo dello statuto sociale, in quanto risultano presenti n.6 (sei) associati su di un totale di n.9 (nove) nelle persone dei so-

**Registrato
all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale APSRI
di COSENZA**

il 20/05/2022

al n. 9153 serie 1T

pra costituiti:

FRUCI Francesco;
CHINDAMO Anna Maria;
ROSANO Michele;
GARCEA Rocco;
LABBOZZETTA Raffaele;
LAMANNA Maria Rosa;

c) - risultano assenti giustificati gli associati:

- Comite Luana, nata a Cinquefrondi (RC) il 13 giugno 1982, residente in Laureana di Borrello (RC) alla Via Provinciale per Rosarno snc, codice fiscale CMT LNU 82H3C 710X, anche componente del Consiglio Direttivo;
- Nicolaci Marta, nata a Cinquefrondi (RC) il 7 luglio 1997, residente in Laureana di Borrello (RC) alla Via Iannizzi SNC, codice fiscale NCL MRT 97L47 C710J, anche componente del Consiglio Direttivo;
- Managò Maurizio, nato a Seminara (RC) il 19 gennaio 1969, residente in Laureana di Borrello (RC) alla Via Belvedere n.56, codice fiscale MNG MRZ 69A19 I600G, anche componente del Consiglio Direttivo e Direttore Artistico;

d) - che per il consiglio direttivo sono presenti:

- esso stesso Presidente FRUCI Francesco;
- CHINDAMO Anna Maria, quale Vice Presidente;
- ROSANO Michele, quale Tesoriere;
- GARCEA Rocco, quale Componente;
- LABBOZZETTA Raffaele, quale Componente;
- LAMANNA Maria Rosa, quale Componente;

e) - che, pertanto, la presente assemblea può validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea la necessità, dopo tredici anni di attività sul territorio, di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.lgs.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) sicchè l'Associazione assumerà la veste di Associazione di promozione sociale in acronimo APS.

Il Presidente, quindi, dà lettura del testo del nuovo statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni e propone, quindi, all'assemblea lo statuto nel suo nuovo testo come sopra proposto.

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, come accertato e dichiaratomi dal Presidente,

D E L I B E R A

di approvare il nuovo statuto sociale come proposto dal Presidente che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano che, essendo l'associazione non riconosciuta, l'iscrizione al R.U.N.T.S. avverrà ad esclusiva cura del Presidente del Consiglio Direttivo con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il Notaio rogante.

I comparenti, inoltre, dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dei com-

ma 3 e 5 dell'art.82 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Spese come per legge.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20:10 (venti e minuti dieci).

I Comparenti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato loro, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 196 del 30 giugno 2003, n. 231 del 21 novembre 2007 e dell' art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 GDPR:

- prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici con mezzi anche non informatici presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;

- autorizzano me Notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.

Il presente atto è stato da me Notaio letto ai Comparenti che lo approvano e sottoscrivono unitamente a me Notaio alle ore 20.30 (venti e minuti trenta).

Consta di due fogli scritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, con sistema elettronico, ed in parte a mano da me Notaio, per pagine cinque e fin qui della sesta.

F.to Fruci Francesco

F.to Anna Maria Chindamo

F.to Rosano Michele

F.to Garcea Rocco

F.to Labbozzetta Raffaele

F.to Lamanna Maria Rosa

F.to Fabio Gaudio Notaio con il sigillo

STATUTO

Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale

"Associazione Culturale Musicale Maestro Paolo Ragone", con rispetto

delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare

all'art. 36, con sede in Laureana di Borrello (RC), essa è retta dal

presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere

istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale

ed operativa principale.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto,

ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,

delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello

statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali,

comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico,

e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati

come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della

libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali

propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle

leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

	L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di	
	attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105,	
	finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o	
	ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di	
	promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse	
	generale.	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di	
	agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:	
	-l'insegnamento della musica per la formazione di complessi orchestrali	
	e/o bandistici nonché la costituzione degli stessi;	
	-l'istituzione di una scuola di orientamento musicale e corsi di avviamento	
	e perfezionamento professionale;	
	-promuovere attività intese alla diffusione ed all'incremento della cultura	
	musicale;	
	- di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e	
	compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto	
	od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o	
	indiretta degli scopi istituzionali.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali,	
	volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	

	autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal	
	Nuovo Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse	
	generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto	
	dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità	
	individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo	
	settore D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale,	
	secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti	
	definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è	
	operata da parte del Consiglio Direttivo.	
	L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori	
	e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	L'Associazione si propone altresì di svolgere attività socio-culturali per il	
	recupero delle tradizioni musicali su tutto il territorio nazionale.	
	Articolo 3) Sono compiti dell'Associazione:	
	- sostenere e diffondere la musica in tutte le sue forme, con particolare	
	riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica,	
	della poesia, della performance sia da parte degli associati che di	
	compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la	
	didattica della musica intende partecipare con contributi di carattere	
	culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della	
	comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la	

	collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di	
	incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica,	
	apartitica, anti razzista e laica;	
	- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla	
	sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei	
	rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili,	
	individuali e collettive;	
	- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop,	
	corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla	
	realizzazione dello scopo sociale;	
	- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le	
	suddette attività;	
	- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e	
	l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali	
	promosse;	
	- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica,	
	ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra associati e	
	per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di	
	studio;	
	- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri	
	di studio e addestramento nel campo musicale, educativo, ricreativo e	
	del tempo libero;	
	- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di	
	impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o	
	terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi	

	secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione	
	di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e bancario che fosse	
	ritenuta utile, necessaria e pertinente;	
	- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla	
	normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio	
	attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando	
	ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.	
	L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente	
	elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:	
	- offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile,	
	morale.	
	- offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;	
	- programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso	
	un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e	
	adulti nelle discipline musicali, teatrali, storiche e archeologiche e	
	museali; spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa	
	vigente; seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico;	
	- servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche,	
	monumenti artistici, teatri, auditorium, percorsi organizzati, gite ed	
	escursioni culturali).	
	- organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari,	
	spettacoli, performance, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni	
	e cineforum, convegni, corsi di istruzione.	
	- attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format	
	originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della musica	

	in ogni sua forma posta alla base delle finalità dell'Associazione.	
	Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al	
	sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni	
	scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che	
	favoriscano la diffusione della cultura musicale posta alla base delle	
	finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti	
	informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network,	
	blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di	
	divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria	
	attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.	
	L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione	
	di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione	
	esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con	
	contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un	
	progetto.	
	L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita	
	della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti,	
	contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;	
	Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che	
	abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;	
	L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio	
	attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti,	
	artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone	
	specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.	
	Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte	

	gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle	
	necessità e disponibilità.	
	Scambi internazionali.	
	Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole	
	di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili	
	dati in gestione all'Associazione.	
	Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri associati;	
	L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento	
	degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:	
	Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel	
	presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le	
	operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, bancaria e	
	finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o	
	comunque attinenti ai medesimi.	
	Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività	
	dell'associazione stessa;	
	Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;	
	Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione,	
	aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni	
	strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare	
	della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di	
	apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o	
	enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o	

	finanziaria, bancaria, mobiliare o immobiliare per il miglior	
	raggiungimento dei propri fini.	
	L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e	
	senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla	
	legislazione vigente.	
	Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o	
	meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.	
	Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari	
	opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della	
	persona.	
	Articolo 4) All'associazione possono aderire senza alcun tipo di	
	discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo	
	dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e	
	stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni	
	devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di	
	perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.	
	Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private	
	senza scopo di lucro o economico.	
	Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione gli	
	associati fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a	
	contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.	
	In caso di domande di ammissione come associato presentate da	
	minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche,	

	essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che	
	richiede l'adesione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo	
	nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse	
	adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e	
	di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti gli	
	associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di	
	partecipazione alle Assemblee Sociali.	
	La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale ed	
	eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Possono diventare Associati, tutti coloro che abbiano compiuto il	
	18° (diciottesimo) anno di età e che condividendone gli scopi, intendano	
	impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano	
	soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal	
	genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.	
	L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita	
	associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al	
	pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Articolo 5) Per essere ammessi ad Associato è necessario presentare	
	domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso	
	incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente	
	Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.	

	L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio direttivo, è	
	subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	
	interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e	
	ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi	
	dell'Associazione.	
	Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei	
	soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con	
	contestuale rilascio della tessera associativa).	
	L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e	
	comunicata in forma scritta;	
	l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il	
	provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.	
	In caso di domande di ammissione come associato presentate da	
	minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche,	
	essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che	
	richiede l'adesione.	
	La qualità di associato si perde:	
	• per decesso;	
	• per recesso;	
	• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per	
	due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;	
	• per esclusione:	
	• per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	

	• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali	
	regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
	La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di	
	presentazione della domanda di ammissione, è subordinata	
	all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o	
	di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno	
	di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata	
	accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30	
	(trenta) giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è	
	previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio	
	dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel	
	caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le	
	stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.	
	Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e,	
	segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a	
	terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo	
	universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal	
	comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).	
	I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
	a. fondatori	
	b. volontari	
	c. onorari.	
	Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione	
	sottoscrivendo l'atto costitutivo;	
	Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione	

	operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali	
	e sottoscrivono le quote associative.	
	Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare	
	riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del	
	Consiglio Direttivo.	
	I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur	
	godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di	
	frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di	
	partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le	
	modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.	
	I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in	
	cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel	
	caso di altre Aps.	
	E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non Aps, a	
	patto che tale partecipazione non superi più del 50% (cinquanta per	
	cento) del totale.	
	Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della	
	comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito,	
	senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di	
	rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di	
	lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere	

	rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'associazione.	
	Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.	
	Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In	
	ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per	
	iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo	
	facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso	
	contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà	
	convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento	
	si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul	
	libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il	
	provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.	
	Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta	
	all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima	
	riunione utile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio	
	direttivo sul libro degli associati.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote	
	associative versate.	
	Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	Articolo 8) I Soci sono tenuti:	
	• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli	
	organi associativi;	

	• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di	
	lucro, anche indiretto;	
	• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione	
	• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;	
	• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.	
	Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:	
	- dimissioni volontarie;	
	- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;	
	- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;	
	- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;	
	- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.	
	Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali	

	potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di	
	iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima	
	Assemblea dei Soci.	
	Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	1. quote e contributi degli associati;	
	2. eredità, donazione e legati;	
	3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di	
	istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e	
	documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	
	4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da	
	avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo	
	dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita	
	dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa	
	vigente in materia di terzo settore.	

	È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione,	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno	
	che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine	
	rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine	
	di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o	
	rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro	
	4 (quattro) mesi.	
	Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli	
	associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del	
	giorno l'approvazione.	
	I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione.	
	Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere	
	soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione	
	documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle	
	attività ex art 6 D.lgs. 117/17.	
	Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:	
	- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;	
	- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti	
	diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività	

	organizzate dall'Associazione;	
	- da eventuali fondi di riserva.	
	All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8	
	lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le	
	quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.	
	I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni	
	mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere	
	acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono	
	collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è	
	depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli	
	associati.	
	Articolo 11) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre	
	dal primo gennaio di ogni anno.	
	E'redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle	
	relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e	
	corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato	
	dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.	
	Articolo 12) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività	

	non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme	
	indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017	
	nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità previste.	
	Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione	
	stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti,	
	attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o	
	utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio	
	sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	Articolo 13) Sono Organi dell'Associazione:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-l'Organo di amministrazione;	
	-il Presidente;	
	-il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);	
	-l'Organo di Controllo (organo facoltativo).	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo	
	vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione	
	all'elettorato attivo e passivo.	
	Articolo 14) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo	
	deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e	
	straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione	

	delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola	
	con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.	
	Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	associato con delega scritta.	
	Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di	
	Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio	
	o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno	
	tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua	
	assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro	
	dell'organo direttivo eletto dai presenti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in	
	forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni	
	prima della data della riunione.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia	
	presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda	
	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti	
	dall'orario di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di	
	voti.	

	L'Assemblea ordinaria:	
	• nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;	
	• approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;	
	• stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	• elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta	
	eventuale azione di revoca di tale Organo;	
	• si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;	
	• si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione nei loro confronti;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o	
	proposto dall'Organo Direttivo;	
	• fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.	
	Articolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata:	
	- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;	
	- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà degli associati.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla	
	fusione, sulla scissione e sulla trasformazione e sullo scioglimento	
	dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto	
	favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione	
	occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli	
	associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.	

	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum	
	costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di	
	almeno 15 (quindici) giorni dalla seconda convocazione, nella quale la	
	deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata	
	all'unanimità.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di	
	voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	
	devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.	
	Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno	
	dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli	
	intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.	
	Articolo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato	
	dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.	
	Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea	
	generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero	
	minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non	
	vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio	

	mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto	
	viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e	
	direzione delle attività istituzionali.	
	L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in	
	merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio	
	dell'Associazione stessa.	
	La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra	
	associazione che persegua finalità analoghe o nuove disposizioni	
	legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del	
	TUIR).	
	Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a	
	scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che	
	abbiano la qualifica di Associato.	
	Articolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta	
	da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni	
	adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.	
	Articolo 20) L'organo di amministrazione è formato da un numero di	
	membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea	
	dei soci. I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per 5	
	(cinque) anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi. Possono	
	fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo	
	di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati	
	provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva;	
	oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione,	

	nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea	
	degli associati immediatamente successiva, che	
	rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea	
	deve provvedere alla nomina di uno nuovo.	
	L'organo di amministrazione:	
	• nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un	
	Segretario/Tesoriere;	
	• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predisporre bilancio o rendiconto;	
	• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di	
	esclusione degli associati;	
	• delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;	
	• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	non siano spettanti all'Assemblea dei soci.	
	L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua	
	assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più	
	anziano di età.	
	L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da	
	spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di	
	tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano	
	presenti tutti i consiglieri.	
	Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua	
	vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi	
	dei componenti ne facciano richiesta.	

	Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei	
	suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente	
	costituito e delibera quando sono presenti tutti.	
	I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti in	
	forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da	
	segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti	
	dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli	
	atti.	
	Articolo 21) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di	
	fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma	
	Sociale.	
	Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti	
	sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi	
	e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente	
	sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno	
	o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In	
	caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle	
	proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua	
	attribuzione.	
	Articolo 22) Il Revisore Unico dei Conti	
	Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo	
	amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore	

	Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è	
	rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione	
	dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e	
	vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio	
	Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria	
	relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.	
	Articolo 23) - Organo di Controllo	
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi	
	previsti dall'art. 30 del D. Lgs.117/2017.	
	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17	
	all'art. 31, la revisione legale dei conti. In	
	tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	

[illegible]

[illegible]